



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 23101

Data: 06/02/2024

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 04/02/2024 relativo all'incontro (23196) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Cortina d'Ampezzo - Cortina d'Ampezzo (BL) il 04/02/2024 tra Cortina / Alleghe U19 (002) e HC Valpellice Bulldogs U19 (637).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **De Luca Andrea** (n. tessera 82471) per violazione dell'art.9.3.3 del Codice delle penalità.

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Rostan Jacopo** (n. tessera 70532) della società A.s.d. Hockey Club Valpellice Bulldogs 637 per violazione dell'art.9.3.3 del Codice delle penalità.

D) Motivazione:

De Luca Andrea (n. tessera 82471)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 43.26, durante una situazione di penalità ritardata, i giocatori DE LUCA Andea (Cortina/Alleghe) e ROSTAN Jacopo (Valpellice) davano inizio ad una rissa all'altezza della linea blu difensiva del Cortina e, nonostante l'intervento dei due linesman, persistevano nell'alterco senza mai togliersi i guantoni.

Per questo motivo entrambi venivano puniti con una penalità maggiore (5 minuti) più penalità di partita per cattiva condotta (20 minuti) in base alla regola 46.1.

L'alterco non ha creato conseguenze o infortuni ai due giocatori.

Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.

Rostan Jacopo (n. tessera 70532)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 43.26, durante una situazione di penalità ritardata, i giocatori DE LUCA Andea (Cortina/Alleghe) e ROSTAN Jacopo (Valpellice) davano inizio ad una rissa all'altezza della linea blu difensiva del Cortina e, nonostante l'intervento dei due linesman, persistevano nell'alterco senza mai togliersi i guantoni.

Per questo motivo entrambi venivano puniti con una penalità maggiore (5 minuti) più penalità di partita per cattiva condotta (20 minuti) in base alla regola 46.1.

L'alterco non ha creato conseguenze o infortuni ai due giocatori.

Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.

E) Spese di procedura addebitate:



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva **2023-2024**

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. (002).

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Club Valpellice Bulldogs (637).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi